

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 dicembre 2010, recante «Proroga decreto ministeriale 6 ottobre 2009 - Regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo nei luoghi aperti al pubblico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2010, n. 304;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 30 giugno 2011, recante «Modifiche al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2011, n. 167;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 15 giugno 2012, recante «Modifiche al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 2012, n. 166;

Ritenuta la necessità di procedere ad alcune modifiche ed integrazioni del decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, al fine anche di implementarne ulteriormente l'efficacia;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009 recante determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.*

1. Al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell'interno, in data 31 marzo 2010, 17 dicembre 2010, 30 giugno 2011 e 15 giugno 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione, il personale può essere avviato allo svolgimento dell'attività, nelle more che il Prefetto perfezioni l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 ovvero formalizzi il provvedimento di diniego.»;

b) all'art. 1, comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonché per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale.»;

c) all'art. 1, comma 4, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: «h) essere in possesso di contratto di lavoro con il gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell'istituto di cui al comma 2»;

d) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «l'attualità dei requisiti» sono aggiunte le seguenti: «Il personale può continuare a svolgere le attività di cui all'art. 5 nelle more del completamento delle procedure di revisione biennale.»;

e) all'art. 4, al comma 1-ter, dopo le parole: «responsabilità penale, civile e amministrativa,» sono aggiunte le seguenti: «dandone comunicazione preventiva al Questore competente.»;

f) all'art. 4, al comma 1-ter, dopo l'ultimo capoverso, è aggiunto il seguente: «L'impiego di personale non iscritto nell'elenco con mansioni di supporto, anch'esso in possesso di contratto di lavoro subordinato con il gestore delle attività di cui al comma 1 ovvero con il titolare dell'istituto di cui al comma 2, è consentito anche negli ambiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, alle condizioni e nelle aliquote stabilite dai Protocolli d'intesa territoriali di cui all'Accordo quadro tra Ministero dell'interno e associazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e spettacolo del 21 giugno 2016;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2016

Il Ministro: ALFANO

16A08625

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


DECRETO 29 novembre 2016.

**Sostituzione della Tabella di cui all'allegato F del decreto 29 settembre 2016, recante: «Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti ai proprietari di unità di pesca che effettuano l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.»**

### IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;



Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2014, recante delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Giuseppe Castiglione;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 34;

Visto il Programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17 del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione C (2015) n. 8452 della Commissione del 25 novembre 2015;

Considerato che nel citato Programma operativo sono stati assegnati alla Priorità 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del reg. UE n. 508/14, complessivamente euro 106.711.970,00;

Considerato l'accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma operativo FEAMP 2014-2020, che approva il piano finanziario FEAMP nazionale articolato per fonte finanziaria (UE, Stato, regioni), e rispettivamente per priorità e misura, con evidenza della quota parte di risorse finanziarie attribuite alla competenza dell'Amministrazione centrale e della quota parte di risorse complessivamente attribuita alle amministrazioni regionali ed alla provincia autonoma di Trento, per il quale si è avuta l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 9 giugno 2016;

Considerato che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura è individuata in qualità di autorità di gestione del PO FEAMP 2014/2020;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020 approvati dal Comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016 relativi alla misura 1.34: Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34 del reg. (UE) n. 508/2014;

Vista la relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2015 per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca (in ottemperanza all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1380/2013) trasmessa alla Commissione europea;

Visto in particolare l'allegato A della suddetta relazione relativo al piano di azione che presenta gli obiettivi di adeguamento e gli strumenti per il raggiungimento dell'equilibrio per i segmenti di flotta per cui è dimostrata una mancanza di equilibrio;

Ritenuto necessario, in conformità alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un arresto definitivo dell'attività di pesca per le unità da pesca ricadenti nei segmenti in squilibrio e nelle GSA così come indicati nella citata relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia nel 2015;

Considerato che nel citato Programma operativo FEAMP 2014/2020, al capitolo 4.6, è riportata la tabella di calcolo dei massimali relativi al premio per l'arresto definitivo delle attività di pesca;

Ritenuto necessario provvedere all'emanazione di norme applicative della suddetta normativa in materia di arresto definitivo delle attività di pesca delle unità e definire i criteri e le modalità per la concessione dei relativi premi entro il 31 dicembre 2017 con riferimento alle GSA ed ai segmenti della flotta in sovraccapacità così come individuati nella relazione, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;

Considerato che con decreto ministeriale n. 3879 del 29 settembre 2016 sono state individuate le risorse e i criteri per l'erogazione degli aiuti ai proprietari di unità da pesca che effettuano l'arresto definitivo delle attività di pesca di cui all'art. 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca registrato alla Corte dei conti al n. 2647 in data 4 novembre 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 2016;

Considerato che la tabella di cui all'allegato F del predetto decreto ministeriale ha individuato le modalità per la selezione delle domande sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale;



Considerato che, per mero errore materiale, sono stati riportati nel citato allegato F al decreto ministeriale n. 3879 del 29 settembre 2016 nella colonna «Classe» degli intervalli che non permettono l'applicazione del calcolo per la selezione delle domande;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra considerato, provvedere alla sostituzione della tabella allegato F al decreto ministeriale n. 3879 del 29 settembre 2016, fermo il rispetto di quanto previsto dal documento «Criteri di selezione delle operazioni del PO FEAMP 2014/2020» approvati dal comitato di sorveglianza del 3 marzo 2016 relativi alla misura 1.34: Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34 del reg. (UE) n. 508/2014;

Decreta:

*Articolo unico*

La tabella di cui all'allegato F del decreto ministeriale n. 3879 del 29 settembre 2016 è sostituita dalla seguente tabella:

Criteri di selezione					
Descrizione	Classe	Coefficiente	Peso	Punteggio P=C×Ps	Punteggio complessivo
GT	$0 \leq x < 25$	0	5		
	$25 \leq x < 50$	0,2			
	$50 \leq x < 100$	0,4			
	$100 \leq x < 250$	0,6			
	$250 \leq x < 500$	0,8			
	$x \geq 500$	1			
Kw	$0 \leq x < 50$	0	5		
	$50 \leq x < 100$	0,2			
	$100 \leq x < 150$	0,4			
	$150 \leq x < 250$	0,6			
	$250 \leq x < 400$	0,8			
	$x \geq 400$	1			
età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del reg. (CEE) n. 2930/1986	$10 \leq x < 15$	1	5		
	$15 \leq x < 30$	0,5			
	$x \geq 30$	0			
numero di giorni di pesca (Ng) in mare effettuati dall'unità nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda	$180 \leq x < 200$	0,1	5		
	$200 \leq x < 220$	0,5			
	$x \geq 220$	1			

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e affissione nell'albo delle Capitanerie di porto.

Roma, 29 novembre 2016

*Il Sottosegretario di Stato:* CASTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2016

Ufficio controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reg. n. 2851

16A08627

